

Publicato il 24/03/2025

N. 00649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Nadia Spallitta e Pietro Vizzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Città metropolitana di Palermo, in persona del Sindaco metropolitano *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Loris Luca Mantia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonsa Palmisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Alosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di (omissis), non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

quanto al ricorso principale:

- della determina dirigenziale Direzione Politiche del Personale n. 1153 del 15 marzo 2024 di presa d'atto e approvazione dei verbali della Commissione per la progressione verticale per il passaggio alla Cat D e EQ e nomina dei vincitori;
 - della determina dirigenziale Direzione Politiche del personale n. 1231 del 18 marzo 2024 di parziale rettifica della determina 1153 del 15 marzo 2024;
 - del verbale n. 1 di istruttoria preliminare del 25 gennaio 2024;
 - dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 della Commissione di valutazione per la progressione verticale per n. 3 posti di cat D ed EQ;
 - laddove occorra del Decreto n. 275/2023 del 6 dicembre 2023 e del relativo regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, addendum al regolamento per la disciplina dei concorsi - nella parte in cui introduce una prova concorsuale orale, prevede la nomina di una Commissione di esame e modifica i punteggi da attribuire;
 - laddove occorra dell'avviso di procedura valutativa per la progressione di carriera (progressione verticale) mediante passaggio all'area superiore ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 15 del CCNL Comparto funzioni enti locali 2019/2021 per la copertura di n. 3 posti di Funzionario amministrativo area Funzionari e EQ nella parte in cui disapplica gli artt. 38 e 39 del regolamento sulle progressioni verticali di cui al decreto n. 167/2021 e del CCNL del comparto enti Locali, prevede la possibilità di una prova concorsuale orale con nomina di una Commissione di **concorso** e modifica i punteggi da attribuire;
 - di eventuali successivi provvedimenti di inquadramento delle vincitrici (omissis) e (omissis), non noti al ricorrente;
 - di ogni atto connesso conseguente e presupposto;
- quanto al ricorso con motivi aggiunti:*
- del Decreto Dirigenziale Direzione politiche del personale n. 1537 dell'8 aprile 2024 ed atti connessi ivi compresi pareri tecnici e contabili e conseguenti;

- del Decreto dirigenziale Direzione politiche del personale n.- 1535 dell'8 aprile 2024 ed atti connessi e conseguenti ivi compresi pareri tecnici e contabili;

- degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso principale, quello per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo, delle controinteressate (omissis) e (omissis);

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La Città metropolitana di Palermo, con avviso del 22 dicembre 2023, ha indetto una procedura valutativa per la progressione di carriera (progressione verticale) riservata al personale dipendente della città Metropolitana medesima, mediante passaggio all'area superiore ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D. l.vo 165/2001 e dell'art. 15 CCNL Comparto funzioni enti locali 2019/2021 per la copertura di n. 3 posti di "Funzionario Amministrativo – Area Funzionari ed EQ".

Il sig. (omissis) ha partecipato alla suddetta procedura, risultando, al termine della citata, collocato al 4° posto, in posizione non utile per l'accesso alla categoria superiore.

Il bando prevedeva, tra i vari requisiti di ammissione, in particolare:

- avere un'anzianità di servizio nell'area immediatamente inferiore a quella cui appartiene il posto oggetto della procedura di almeno tre anni (alla data di scadenza della domanda di partecipazione), maturata anche con contratto di lavoro a tempo determinato;

- disporre di una valutazione positiva delle *performance* in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

2) Con determina del 15 marzo 2024 è stata approvata la graduatoria di merito per cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 1) punti 60 a (omissis); 2) punti 56 a Re Elio; 3) punti 55,25 a (omissis); 4) punti 52 a (omissis), escluso.

3) La predetta determina, nonché una serie di atti correlati, meglio specificati in epigrafe, sono stati impugnati col ricorso principale, per i seguenti vizi e per i motivi successivamente illustrati:

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO DEL 22 DICEMBRE 2023; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL CCNL; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLVO 165/2001 ART. 52 COMMA 1 BIS; ECCESSO DI POTERE E VIZIO DELLA MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST; INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO;

B) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO; VIOLAZIONE DEL DLVO 165/2001; VIOLAZIONE DELLA L.241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR; VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 E SUCC MOD ED INTEGR.; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82)); VIOLAZIONE DEL DLVO 33/2013; ECCESSO DI POTERE E STRARIPAMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

C) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO; VIOLAZIONE DEL DLVO 165/2001; VIOLAZIONE DEL CCNL; VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 E DEL DPR 82/2003; DELLA L. 241/1990, DEL

DLVO 33/2013; ECCESSO DI POTERE E STRARIPAMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

D) Il ricorrente afferma, infine, di avere interesse al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con la propria ammissione ed il conseguente conferimento della cat D funzionario amministrativo EQ.

4) L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio insistendo sul rigetto del ricorso, difendendo la piena legittimità della procedura e ribadendo, in sintesi, la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione dei requisiti di ammissione e delle regole procedurali.

5) Si sono, inoltre, costituite le controinteressate Irene Scalici e Filippa Vaccara, ritenendo inammissibile e comunque nel merito infondato il ricorso proposto dal ricorrente; ribadendo, in particolare, di essere state correttamente in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando. La sig.ra Scalici, inoltre, ha chiesto di dichiarare la temerarietà del ricorso con condanna del ricorrente al risarcimento dei relativi danni.

6) Alla camera di consiglio del 13 giugno 2024 il ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza cautelare per poter proporre motivi aggiunti. Nella successiva udienza camerale del 24 luglio 2024 ha, poi, rinunciato alla domanda cautelare.

7) Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale Direzione politiche del personale n. 1537 dell'8 aprile 2024 ed atti connessi, per illegittimità derivata dalla presunta invalidità degli atti impugnati con il ricorso principale.

Oltre a riproporre i motivi di censura sollevati con il ricorso principale, il ricorrente lamenta un presunto conflitto di interessi in quanto nel dicembre 2022 la sig.ra Scalici lavorava presso l'ufficio del Dirigente della Direzione Politiche del Personale, alle dirette dipendenze del Dott. Antonio Calandriello, suo superiore diretto e componente della Commissione del **concorso** per la progressione verticale per cui è causa.

Il ricorrente, inoltre, insiste sulla non valutabilità, con riferimento alle controinteressate, dei contratti di lavoro relativi al periodo 2001/2005, in

quanto si tratterebbe di contratti di diritto privato, *part-time* ed a progetto, ritenendo non utilizzabile il periodo speso per lavori socialmente utili al fine di determinare l'anzianità di servizio necessaria. Con particolare riferimento alla candidata Scalici, inoltre, contesta la valorizzazione, ai fini della progressione verticale, delle mansioni superiori dalla stessa svolte in alcuni periodi temporali.

Infine, ha lamentato l'erroneità del punteggio assegnatogli, non essendo stati correttamente valorizzati alcuni titoli ed incarichi da lui ricoperti.

L'amministrazione ha insistito per il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti in quanto ritenuto infondato.

In vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie.

8) All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.

9) I ricorsi principale e per motivi aggiunti sono infondati.

A) In particolare, con il primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente deduce che sia la sig.ra Scalici che la sig.ra (omissis) andavano escluse in quanto carenti dei requisiti di ammissione con riferimento all'anzianità di servizio e alla valutazione positiva della *formance*. In particolare, i pregressi periodi di servizio (2001/2005) svolti con contratti a termine ex L.r. 2/2001 o l.r. 85/1995, come ex LSU e con progetti di utilità Collettiva e LPU, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini dell'anzianità di servizio nella qualifica di istruttore amministrativo C non potendosi configurare come rapporti di lavoro di natura subordinata; come pure il servizio reso negli anni 2003/2005 - 2021/2022 dalla sig.ra Scalici, in quanto si tratterebbe di assegnazione di mansioni superiori, non valutabili. Inoltre entrambe le candidate difetterebbero del requisito di accesso della valutazione positiva delle *performance* degli ultimi tre anni nella categoria immediatamente inferiore in quanto entrambe inquadrate fino al novembre 2022 nella cat. B.

Il motivo non merita accoglimento.

Come anche l'amministrazione resistente ha sottolineato, parte ricorrente muove dal presupposto errato che il triennio della anzianità di servizio debba essere maturato necessariamente nei tre anni immediatamente antecedenti l'esperimento della procedura. Di tale esigenza non è fatta menzione né nell'avviso del 22 dicembre 2023, né nella normativa *ratione temporis* applicabile, pur richiamata dal sig. (omissis) (l'art. 52, comma 1 bis del d. l.vo 165/2001), che è ancora agli "*ultimi tre anni in servizio*" esclusivamente "*la valutazione positiva conseguita dal dipendente*" e non anche, come sostenuto, l'anzianità di servizio nell'area immediatamente inferiore a quella cui appartiene il posto oggetto della procedura. L'avviso richiedeva che la citata anzianità fosse "*di almeno tre anni alla data di scadenza della domanda di partecipazione, maturata anche con contratto di lavoro a tempo determinato*"; secondo, dunque, l'interpretazione letterale, non contraddetta da superiori fonti normative, il requisito del triennio non necessariamente era da ricondursi agli anni immediatamente precedenti a quello della procedura. Al di là del tenore letterale, che non sembra dare margini di dubbio, milita a favore di questa interpretazione anche una ulteriore considerazione, ovvero che, se l'intenzione dell'amministrazione, come quella del legislatore, fosse stata quella di richiedere una anzianità maturata nella qualifica immediatamente precedente negli ultimi tre anni, presumibilmente sarebbe stata richiesta espressamente così come è stato previsto per l'altro requisito, pure oggetto di contestazione, riconducibile alla valutazione della *performance*. Le progressioni di carriera, avvengono tenuto conto delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; questo, tuttavia, non implica che la valutazione dell'esperienza maturata non possa essere suffragata dal complesso delle attività svolte nel tempo.

Questo Collegio non ritiene fondato quanto argomentato da parte ricorrente in merito alla non valutabilità dei periodi di lavoro subordinato come LSU o con progetti di utilità collettiva prestato dalle controinteressate con riferimento agli anni dal 2001 al 2005. I contratti depositati in giudizio, infatti,

consentono di smentire la tesi del ricorrente avendo essi come oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative a favore di enti locali con l'inquadramento (categoria C) richiesto dal bando, non rilevando, a tal fine, la provenienza contrattuale dei concorrenti. Sul punto si rileva come la Commissione abbia valorizzato i contratti a tempo determinato, facendo applicazione della previsione dell'art. 3 lettera b) dell'avviso di cui si discute. Quest'ultimo pare ispirato da un principio di favore nei confronti della partecipazione dei dipendenti in una ottica di massima partecipazione; ciò può ragionevolmente desumersi dall'inciso finale che espressamente include nella anzianità di servizio valutabile anche le esperienze prestate a tempo determinato, senza vincoli correlati all'amministrazione di appartenenza e senza richiedere espressamente predeterminate tipologie contrattuali.

In ordine alla posizione della sig.ra Scalici, altrettanto infondata risulta la censura di parte ricorrente con riferimento alla presunta valorizzazione del lavoro prestato in mansioni superiori. Da quanto depositato in giudizio, infatti, emerge che il periodo 2003/2005 - oggetto di contestazione - è riferito ad un reinquadramento nella Categoria D per sopraggiunte esigenze manifestate dall'amministrazione; il tutto, pertanto, in costanza di contratto in categoria C. Dall'istruttoria preliminare formalizzata nel verbale n. 1 del 25.1.2024, si evidenzia, inoltre, che il periodo 2021-2022, pure contestato, non è stato valorizzato ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Parimenti inconferente appare la censura relativa alla questione della valutazione positiva della *performance* in quanto la normativa si esprime in termini generici con riferimento a ciascuno dei tre anni precedenti a quello in cui si svolge la procedura e non richiede che questi siano svolti nella qualifica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre.

B) Con il secondo motivo parte ricorrente deduce che, con riferimento alla Commissione di **concorso**, non risulterebbe dagli atti se siano state rese le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità; inoltre, paventa un possibile conflitto di interessi del Presidente della Commissione di valutazione

in quanto la citata controinteressata Scalici con questi avrebbe direttamente lavorato. Il ricorrente contesta, inoltre, la scelta della Commissione di aver espletato anche una prova orale, oltre ad una serie di inadempimenti alla medesima imputati con particolare riferimento alla mancata comunicazione dei punteggi di ammissione ai candidati prima dell'esperimento della prova orale, nonché all'omessa pubblicazione degli atti della procedura concorsuale. Anche le suddette censure non meritano accoglimento.

Con riferimento, infatti, alla presunta mancanza delle dichiarazioni della Commissione, tale assunto è palesemente smentito da quanto risulta dagli atti depositati in giudizio. Nel verbale n. 1 di insediamento della Commissione del 30.1.2024 si dà, infatti, atto delle predette dichiarazioni.

Inconferenti appaiono le doglianze con riferimento all'espletamento della prova orale in quanto facoltà rientrante nella discrezionalità della Commissione, espressamente prevista dall'art. 6 del bando.

Privo di fondamento probatorio appare il paventato conflitto di interessi tra la sig.ra Scalici e il Presidente della Commissione in quanto questo Collegio non reputa sufficiente, a suffragare tale doglianza, la semplice enunciazione di una collaborazione professionale per i motivi che di seguito si illustreranno *funditus*.

Quanto agli ulteriori asseriti inadempimenti addebitabili alla Commissione, sopra rappresentati, e, in particolare, con riferimento alla contestata scelta, da parte della predetta Commissione, di espletare anche una prova orale indicandone le materie, lo stesso ricorrente riconosce che tale possibilità era stata prevista dal bando e pertanto rientrante nelle facoltà dell'amministrazione.

Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata comunicazione del punteggio dei titoli prima dell'espletamento della prova orale questo Collegio ritiene condivisibile quanto sostenuto dall'amministrazione in quanto la procedura per cui è causa è stata strutturata come una unica e monofasica

valutazione per cui non è stata ritenuta necessaria la comunicazione intermedia del punteggio dei titoli.

Con particolare riferimento all'omessa pubblicazione degli atti della procedura concorsuale nel corso dello svolgimento della stessa, poi, le Linee guida per il trattamento dei dati personali del Garante della Privacy (deliberazione 243 del 15/05/2014), vietano espressamente la pubblicazione relativa alle prove intermedie che preludono all'adozione di provvedimenti finali (per i quali restano salve le altre forme di conoscibilità previste dal Regolamento).

C) Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe erroneamente applicato alla procedura dei criteri non noti al momento dell'avviso e non aventi efficacia esecutiva in quanto non ancora pubblicati tramite il cd. "*addendum*".

Dagli atti depositati in giudizio emerge l'infondatezza del suddetto enunciato, in quanto l'avviso risulta essere stato pubblicato in data 22.12.2023 e quindi esattamente il giorno successivo alla scadenza dei quindici giorni di pubblicazione del regolamento (c.d. *addendum*) di cui al decreto sindacale del 6.12.2023, pubblicato in pari data. Il Collegio, pertanto, esclude che ci possano essere elementi per mettere in dubbio la piena operatività *ratione temporis* del regolamento di cui si discute.

10) Tenuto conto dell'infondatezza del ricorso principale, anche quello per motivi aggiunti va respinto con riferimento alla presunta illegittimità derivata dagli atti con quest'ultimo impugnati.

Inoltre, parimenti infondata è la censura relativa al presunto conflitto di interessi in cui verserebbe il Dirigente della Direzione Politiche del Personale, Dott. Calandriello, componente della Commissione di valutazione dell'impugnata progressione verticale alla luce dei rapporti di lavoro intercorrenti con la candidata Scalici.

A riguardo questo Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale per il quale "*Il sindacato in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolto, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni*

di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso" (Consiglio di Stato, Sezione VII, 8 marzo 2023, n. 2408). In particolare è stato chiarito che il conflitto di interessi si configura come una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che sia contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato.

Inoltre, perché il conflitto sorga, è necessario *"che si sia alla presenza di veri e propri interessi, vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali"*. Diversamente, il conflitto di interessi potenziale ricorre in presenza di condizioni che *"per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato"*. E ciò vale in relazione sia alle ipotesi che fondano l'obbligo di astensione; sia a quelle situazioni che possano per sé favorire l'insorgere di una condizione di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati.

In proposito, un orientamento giurisprudenziale da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, afferma che il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare sensibilmente la *par condicio* tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, tale da lasciare presupporre una comunione di interessi economici o di vita (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013). Sempre sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che in sede di pubblico **concorso** l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto

sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945).

In merito, la più recente giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che *“La situazione di incompatibilità del pubblico dipendente che porta alla valutazione del conflitto d'interessi non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche ed in ogni caso, con ciò sposando una valutazione concreta e abbandonando la via della rilevanza del conflitto in astratto”* (da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 01/02/2024, n. 1024), così spostando il baricentro da una valutazione astratta del conflitto alla verifica effettuale della rilevanza dello stesso rispetto alla fattispecie concretamente esaminata. D'altronde, è ben noto che *“le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro”* (Consiglio di Stato, sent. n. 1053 del 04.02.2021). Sul punto si richiamano anche le recenti pronunce dei giudici di prime cure, ossia T.A.R. Toscana, sez. II, 22.03.2024, n. 341, ad avviso del quale *“Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate”*, e T.A.R. Umbria, 25.03.2024, n. 203 ha dal canto suo rimarcato che *“l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente è determinata dall'esistenza tra i due soggetti di una comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tale da far nascere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il componente la commissione ed idonea a far insorgere un dubbio della violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento”*.

Il concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina va rigorosamente provato e non solo enunciato come

parte ricorrente ha fatto nel ricorso paventando presunte irregolarità in merito alla redazione della proposta di regolamento introduttiva della prova orale, alla selezione delle domande alla candidata Scalici ed altre non meglio precisate.

Quanto precede trova ulteriore conferma nella constatazione che, dalla violazione dell'art. 6-bis della L. 241/90, in tema di conflitto di interessi, la legge non fa discendere un automatico effetto invalidante sull'atto, il che significa che, essa di per sé sola, non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità del provvedimento, dovendo essere accompagnata da ulteriori sintomi di eccesso di potere che, nel caso di specie, non sono allegati.

Parimenti priva di rilievo invalidante è la censura relativa alla presunta erroneità del punteggio attribuito al ricorrente in relazione al proprio *curriculum*. Secondo il disposto del regolamento vigente, infatti, erano valutabili solo quelle abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio professionale attinenti e gli incarichi ricoperti nell'ultimo quinquennio e solo se di durata pari ad almeno un anno. Dagli atti del giudizio emerge per contro come alcune esperienze del ricorrente non siano state ritenute attinenti al profilo professionale oggetto d'interesse ed altre avevano una durata inferiore all'anno, e non erano dunque valutabili.

In merito, i consolidati principi in tema di limiti del sindacato giurisdizionale in caso di censure relative all'attività valutativa della Commissione esaminatrice, riferiscono che le valutazioni svolte dalle Commissioni sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal dipendente; sicché, il sindacato giurisdizionale è limitato, e resta precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni espresse dalla commissione, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Di conseguenza, la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni

macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione, che, nel caso di specie, si ritiene non integrato.

11) Conclusivamente i provvedimenti impugnati resistono alle doglianze dedotte per cui va rigettata anche la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente in via subordinata.

12) Il regolamento delle spese segue la soccombenza nella misura determinata in dispositivo. Non si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per la declaratoria di temerarietà della lite, come invece postulato da una controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

- respinge i ricorsi principale e quello per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori; di cui euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Città Metropolitana di Palermo; euro 1.000,00 (mille/00) in favore della controinteressata Irene Scalici; euro 1.000,00 (mille/00) in favore della controinteressata (omissis);
- nulla spese per il controinteressato Elio Re, non costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Annalisa Stefanelli

IL PRESIDENTE
Francesco Bruno

IL SEGRETARIO